

ISSN 3035-1952

numero 2 · 2024 | anno I

Archivio di
Diritto Civile

Archivio di Diritto Civile



numero 2 · 2024 | anno I
maggio – agosto 2024

Rivista quadrimestrale diretta da
Paolo Gallo e Francesco Rossi



CACUCCI  EDITORE
BARI

Archivio di Diritto Civile

Publicazione quadrimestrale

Editrice: Cacucci Editore S.a.s.

Via D. Nicolai, 39 – 70122 Bari (BA)

www.cacuccieditore.it – e-mail: riviste@
cacuccieditore.it

Telefono 080/5214220 – Fax 080/5234777

Direttore responsabile: Nicola Cacucci

Direttori: Paolo Gallo e Francesco Rossi

Comitato scientifico: Enrico Al Mureden, Maria Annunziata Astone, Christian von Bar, Mirzia Rosa Bianca, Valeria Caredda, Achille Antonio Carrabba, Cosimo Cascione, Raffaele Caterina, Angelo Chianale, Tommaso Dalla Massara, Enrico Damiani, Francesco Delfini, Gastón Fernández Cruz, Enrico Gabrielli, Fulvio Gigliotti, Attilio Gorassini, James Russell Gordley, Álvaro Nuñez Iglesias, Tatjana Josipović, Jose Leyva Saavedra, Gaspare Poerio Lisella, Francesco Macario, Manuela Mantovani, Enrico Minervini, Salvatore Monticelli, Pedro Antonio Munar Bernat, Stefano Pagliantini, Mauro Paladini, Mauro Pennasilico, Fabrizio Piraino, Giulio Ponzanelli, Barbara Pozzo, Rolando Quadri, Carlo Pirro Rimini, Ugo Antonino Salanitro, Antonio Sciaudone, Claire Séjean-Chazal, Pietro Sirena, Michael Stürner, Chris Thomale, Arkadiusz Wudarski, Lihong Zhang

Comitato dei valutatori: Davide Achille, Carlos Antonio Agurto Gonzáles, Carlo Argiroffi, Vincenzo Barba, Pierfrancesco Bartolomucci, Ettore Battelli, Elena Bellisario, Claudia Benanti, Fernando Bocchini, Consiglia Botta, Iliaria Amelia Caggiano, Ernesto Capobianco, Cristina Caricato, Michela Maria Bernadetta Cavallaro, Marta Cenini, Vincenzo Maria Cesaro, Maria Luisa Chiarella, Maria Antonia Ciocia, Valeria Corriero, Maria Costanza, Valeria De Lorenzi, Francesco Di Ciommo, Gaetano Di Martino, Fabrizio Di Marzio, Carlo Dore, Edoardo Ferrante, Iliaria Garaci, Lucilla Gatt, Andrea Genovese, Antonio Gorgoni, Mauro Grondona, Mariassunta Imbrenda, Giovanni Iorio, Sabrina Lanni, Geo Magri, Gabriella Marcatajo, María Angustias Martos Calabrús, Raffaella Messinetti, Alessia Mignozzi, Roberta Montinaro, Sandro Nardi, Ivan Libero Nocera, Luciano Olivero, Francesco Paolo Patti, Maria Colomba Perchinunno, Tereza Pertot, Antonino Procida Mirabelli di Lauro, Enrico Quadri, Iliaria Riva, Salvatore Sica, Antonio Spadafora, Alessandra Spangaro, Laura Tafaro, Antonella Tartaglia Polcini, Giulia Terlizzi, Federica Maria Tescione, Stefano Troiano, Anna Paola Ugas, Laura Valle, Vincenzo Verdicchio, Massimo Zaccheo, Attilio Zimatore

Comitato editoriale: Antonina Astone (Caporedattore), Nicolò Cevolani, Josephine Cuzzo, Matteo De Pamphilis, Francesca Di Lella, Martina D’Onofrio, Domenico Fauceglia, Maria Alessandra Iannicelli, Vincenzo Iorio, Carlotta Ippoliti Martini, Giulio Macario Ban, Veronica Montani, Emanuela Morotti, Luigi Nastri, Francesco Rana, Mario Renna, Michele Scotto di Carlo, Riccardo Serafin, Shaira Thobani

Autorizzazione Tribunale di Bari – Reg. Stampa n. 12/2024 del 12/07/2024. Num. R.G. 3671/2024 V.G.

I contributi devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica archiviodirittocivile@gmail.com

Gli Autori riceveranno notizie sull’esito della procedura di valutazione all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per inviare i propri contributi.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 Codice Privacy e ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 numero 679 (“GDPR”)

L’informativa completa è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale della Rivista (<http://www.archiviodirittocivile.it>).

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICATI

1. La pubblicazione di ciascun contributo nell’Archivio di Diritto Civile è subordinata alla sua presentazione da parte di un Direttore o di un membro del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di due Valutatori, scelti a seconda dell’area tematica del contributo.
2. Il singolo contributo, di dimensione non superiore preferibilmente ai 90.000 caratteri (spazi e note inclusi), è inviato ai Valutatori senza indicazione dell’identità dell’Autore; parimenti all’Autore non è nota l’identità dei Valutatori.
3. Qualora uno o entrambi i Valutatori esprimano un giudizio positivo condizionato a modifiche del contributo, la pubblicazione di quest’ultimo sarà autorizzata solo in séguito alla verifica, da parte dei Valutatori o dei Direttori, dell’eseguito adeguamento del contributo stesso.
4. In caso di giudizi contrastanti espressi dai Valutatori, la decisione finale circa la pubblicazione del contributo è assunta dai Direttori.

Regole per l’Autore soggetto a valutazione: l’Autore che invia un contributo deve evitare che dal nome del file o dal testo o dalle note del contributo si possa evincere la propria identità.

CODICE ETICO

Il **Codice Etico** è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale della Rivista (<http://www.archiviodirittocivile.it>).

Archivio di Diritto Civile

2024

Rivista quadrimestrale diretta da
Paolo Gallo e Francesco Rossi

CACUCCI  EDITORE
BARI

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.*

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

ARCHIVIO DI DIRITTO CIVILE

Il Diritto privato sta vivendo una stagione connotata da profonde trasformazioni, che interessano ogni suo aspetto. Basti pensare alla crescente rilevanza delle fonti sovranazionali, in primo luogo europee, che veicolano innovazioni senza soluzione di continuità nei singoli Stati nazionali, e alla tutela dei consumatori contraenti, che ha mutato profondamente il sistema, determinando una nuova frattura all'interno della disciplina del contratto, che richiama non più la distinzione fra contratti di diritto comune e contratti commerciali, ma piuttosto quella fra contratti di diritto comune e contratti del consumatore. Invero, il processo di trasformazione della regolamentazione del contratto ha interessato anche le invalidità, con la fioritura delle nullità di protezione, che per certi versi richiamano le nullità relative di matrice francese. Questa è, probabilmente, soltanto una tappa intermedia dell'evoluzione in corso, che potrebbe sfociare nella "consumerizzazione" del contratto; del resto, già in sede di redazione del codice civile del 1942, si era parlato di "commercializzazione" del Diritto privato. Ove, peraltro, si consideri che sia in Germania che in Francia, in occasione delle recenti riforme in materia contrattuale, si è affermata la distinzione fra due macrocategorie di contratti, ossia fra quelli preceduti da trattative individuali e quelli per adesione, e che una tale distinzione si basa non più sulle qualità soggettive dei contraenti ma sulle modalità di conclusione del contratto, è possibile ravvisare un progressivo ritorno all'unità del sistema.

Non è possibile, ovviamente, dare conto in poche righe delle trasformazioni in atto non solo del contratto, ma anche dei soggetti, della famiglia, delle successioni, della proprietà, dell'obbligazione, della responsabilità civile, dell'arricchimento senza causa, delle garanzie, in una parola dell'intero Diritto privato. La sede qui suggerita è l'Archivio di diritto civile, Rivista che sarà lieta di accogliere contributi di ogni provenienza, non esclusivamente in lingua italiana, dedicati al Diritto privato, in una prospettiva non soltanto europea, come sembra ormai doveroso, ma di confronto mondiale, senza dimenticare la rilevanza delle radici storiche, come si evince agevolmente dalle specializzazioni e dalle nazionalità dei Componenti del comitato scientifico. Una Rivista, quindi, dedicata al Diritto privato, a quello con la D maiuscola, che non si è mai identificato con il mero dato positivo nazionale, ma che è sempre spaziato in una dimensione sovranazionale, come ai tempi dello *ius commune* europeo.

SOMMARIO 2/2024

Saggi

- La forma delle liberalità non donative: riflessioni su soluzioni consolidate**
Valeria Caredda 169
- Brevi note sull'ammissibilità del *modus* nei contratti non gratuiti**
Enrico Damiani 181
- La validità del c.d. mutuo solutorio: la parola alle Sezioni Unite**
Martina D'Onofrio 199
- I finanziamenti garantiti dalla Banca Medio Credito Centrale non si trasformano in crediti privilegiati dopo la surroga**
Gianfranco Liace 213
- Gli interessi sottesi al contratto unilaterale**
Francesco Rossi 227

Commenti alla giurisprudenza

- La sussidiarietà dell'azione di arricchimento: *dura lex, sed lex!***
Paolo Gallo 247
- Trasmissione dell'ipoteca iscritta anteriormente al pignoramento e dissoluzione dell'annotazione *ex art. 2843 c.c.***
Mario Renna 261

Roots and comparison

- Las obligaciones con prestación indivisible en el código civil peruano y el sistema jurídico latinoamericano**
Juan Jesus Pablo Abanto 275

Varietà

- L'informazione nei contratti a distanza conclusi dai consumatori con operatori commerciali tramite piattaforme *online***
Michele Scotto di Carlo 305

Recensioni e segnalazioni

- Mariella Lamicela, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi. Nuove strategie di private enforcement tra restituzioni e risarcimento*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 336 (Paolo Gallo) 323
- Rossella Fadda *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, p. 232 (Paolo Gallo) 329

La sussidiarietà dell'azione di arricchimento: *dura lex, sed lex!*

Paolo Gallo*

Nota a Cass. civ., Sezione III, (ord.) 5 aprile 2024, n. 9094.

Massima: Sulla determinazione del carattere di sussidiarietà-residualità dell'azione di arricchimento ingiustificato non si deve utilizzare una nozione rigorosa della sussidiarietà in astratto (che prescindendo in assoluto da ogni verifica sul merito della domanda avanzata in via principale) basata sulla mera esistenza di un'altra azione preclusiva della tutela residuale, indipendentemente dal fatto che l'interessato ne abbia usufruito (invano) o che essa sia divenuta improponibile per altra ragione, perché altrimenti la stessa circostanza che sia stata proposta una diversa domanda renderebbe improponibile ex art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento, anche a voler anettere alla prima pronuncia di improponibilità una valenza solo processuale.

SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. I requisiti dell'azione di arricchimento. – 3. Il danno. – 4. La sussidiarietà. – 5. La proponibilità in appello.

ADG

1. Nel caso di specie un Sindaco e due Assessori comunali erano stati implicati in un procedimento penale ed avevano pertanto usufruito dei servizi di un avvocato penalista, il quale era poi stato pagato con fondi comunali; in seguito all'annullamento della delibera che aveva disposto il pagamento delle prestazioni in oggetto, il comune aveva agito nei confronti del Sindaco e dei due Assessori in ripetizione dell'indebitato (art. 2033 c.c.) al fine di recuperare la somma in questione. Poiché peraltro l'azione per la ripetizione dell'indebitato è un'azione personale che può essere esperita soltanto nei confronti di chi ha ricevuto l'indebitato, il giudice di primo grado ha respinto la domanda; a questo punto il comune ha cercato di aggirare l'ostacolo proponendo, tra l'altro per la prima volta in appello, l'azione di arricchimento per il medesimo importo, sempre nei confronti del Sindaco e dei due Assessori. A questo punto la Corte d'appello ha ritenuto di poter accogliere una tale domanda, condannando di conseguenza il Sindaco ed i due assessori a restituire la somma erogata al legale direttamente nei confronti del comune, tenuto conto dell'indubbio risparmio di spesa effettuato da questi ultimi. Avverso la decisione in questione il Sindaco ed i due assessori hanno peraltro proposto ricorso in Cassazione, il quale è stato accolto in base alla considerazione che poiché i soldi erano stati percepiti dall'avvocato, l'azione

* Professore ordinario di Diritto civile nell'Università degli Studi di Torino.

di indebito a ben vedere avrebbe dovuto essere esperita nei confronti dell'avvocato stesso, salva la sua facoltà di avanzare le sue eventuali pretese direttamente nei confronti dei suoi committenti; per quel che riguarda poi l'azione di arricchimento, sempre secondo la Corte di Cassazione, che si rifà a questo proposito ad una recente sentenza delle Sezioni Unite¹, essa non sarebbe esperibile, tenuto conto della configurabilità dell'azione di indebito nei confronti dell'avvocato che era stato retribuito utilizzando impropriamente denaro del comune. In particolare secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, occorrerebbe distinguere a seconda che l'azione concorrente sia stata respinta perché *ab origine* infondata o viceversa perché il ricorrente è stato inerte o non ha assolto a determinati oneri cui la legge subordina la difesa del suo interesse. Poiché quindi in questo caso non si tratta di improcedibilità *ab origine* del rimedio concorrente, ma piuttosto di errore processuale commesso dai ricorrenti, l'azione di arricchimento non avrebbe potuto essere esperita, tenuto conto del suo carattere sussidiario (art. 2042 c.c.).

Non vi è alcun dubbio che si tratta di un ragionamento formalmente ineccepibile, specie ove si ritenga che l'azione di arricchimento sia sussidiaria, con conseguente sua inesperibilità in presenza di un rimedio concorrente, configurabile anche solo in astratto. In questa prospettiva il Comune avrebbe dovuto quindi agire in indebito (art. 2033 c.c.) nei confronti dell'avvocato che aveva percepito denaro comunale non utilizzabile per quella finalità, salva ovviamente la facoltà di quest'ultimo di far valere eventualmente in un separato giudizio le sue pretese nei confronti del Sindaco e dei due Assessori.

Ove peraltro si prenda in considerazione il caso da un punto di vista sostanziale, non vi è alcun dubbio che il costo economico dell'avvocato penalista avrebbe in definitiva dovuto essere fatto gravare in capo a coloro i quali ne hanno usufruito, vale a dire il Sindaco ed i due Assessori. Ma se così stanno le cose, perché non consentire di raggiungere questo risultato in virtù di un'unica azione, per l'appunto quella di arricchimento (art. 2041 c.c.), nei confronti di coloro i quali si sono avvantaggiati sul piano sostanziale delle prestazioni dell'avvocato, con conseguente risparmio di spesa, piuttosto che non raggiungere il medesimo risultato con due azioni, prima una di indebito del Comune nei confronti dell'avvocato e poi una contrattuale, oltre tutto per il medesimo importo, dell'avvocato nei confronti del Sindaco e dei due Assessori?

Si tratta in altre parole di un risultato sicuramente ineccepibile da un punto di vista formale ma per certi versi iniquo, dato che esclude che i fruitori ultimi del servizio, il Sindaco ed i due Assessori, possano essere chiamati direttamente a rifondere le casse comunali del relativo costo, senza contare l'incremento dei costi legali come conseguenza della necessità di iniziare non una ma ben due altre azioni: una di indebito del comune nei confronti dell'avvocato ed una contrat-

¹ Cass., S.U., 5 dicembre 2023, n. 33954, in *Giur. it.*, 2024, p. 529, con nota di GALLO, *La sussidiarietà dell'azione di arricchimento: il punto delle Sezioni unite*.

tuale dell'avvocato nei confronti del Sindaco e dei due assessori per conseguire la retribuzione dovuta; il che può apparire inopportuno ove si consideri che il primo procedimento, nel cui ambito era stata proposta per la prima volta l'azione di arricchimento in appello, ben avrebbe potuto chiudere il cerchio con conseguente notevole risparmio anche sotto il profilo dei costi processuali, dato che in definitiva appare condivisibile che il costo della prestazione professionale in questione venga a gravare su chi ne ha concretamente usufruito. Peraltro *dura lex, sed lex*, tenuto conto della sussidiarietà dell'azione di arricchimento (art. 2042 c.c.), anche alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite²!

Giunti a questo punto si impongono peraltro alcune riflessioni ulteriori proprio sui requisiti dell'azione di arricchimento ed in particolare sulla sussidiarietà, al fine di comprendere se un tale esito sia scontato o se viceversa sia prospettabile una soluzione più efficiente, che pur nel rispetto delle disposizioni di legge, consenta di evitare che il principio di sussidiarietà si tramuti in uno strumento di ingiustizia sul piano sostanziale.

2. In base al modello franco/italiano dell'azione di arricchimento i requisiti in presenza dei quali è possibile azionare il rimedio sono cinque: l'arricchimento, il danno, la correlazione tra danno ed arricchimento, la mancanza di causa e la sussidiarietà dell'azione (artt. 2041, 2042 c.c.)³.

Questo non è peraltro l'unico modello possibile dell'azione di arricchimento; in particolare in Germania si richiedono soltanto tre requisiti. Più precisamente secondo i tedeschi l'esercizio dell'azione presuppone che una parte si sia arricchita (*Bereicherung*) 'alle spese' di un'altra persona (*auf dessen Kosten*), che tra questi due requisiti sussista un nesso di causalità diretta (*Unmittelbarkeit*), e che l'attribuzione patrimoniale non sia giustificata (*ohne rechtlichen Grund*)⁴.

Può essere sorprendente scoprire che anche i giuristi angloamericani si esprimono all'incirca negli stessi termini:

“Essa presuppone tre cose: primo, che il convenuto si sia arricchito ricevendo un beneficio (*benefit*); secondo, che l'arricchimento sia avvenuto a spese dell'attore (*at the plaintiff's expense*); terzo, che sia ingiusto (*unjust*) permettergli di conservare il beneficio”⁵. Si noti in particolare il secondo requisito *at the plaintiff's*

ADG

² Cass., S.U., 5 dicembre 2023, n. 33954, cit.

³ SCHLESINGER, *Arricchimento (azione di) (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. I, t. II, Torino, UTET, 1957, p. 1004; TRABUCCHI, *Arricchimento senza causa (azione di) (diritto civile)*, in *Enc. Dir.*, vol. III, Milano, Giuffrè, 1959, p. 66; SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, UTET, 1959; TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, Milano, Giuffrè, 1962; GALLO, *Trattato di diritto civile*, vol. VII, *L'arricchimento senza causa, la responsabilità civile*, Torino, UTET, 2018; Id., *Arricchimento senza causa*, artt. 2041-2042, in *Comm. Schlesinger*, Milano, Giuffrè, 2024.

⁴ Cfr., per tutti, *Münchener Kommentar*, Monaco, Beck, 1978, *sub* § 812.

⁵ GOFF, JONES, *The Law of Restitution*, 4^a ed., London, Sweet & Maxwell, 1993, p. 16; *B.P. Exploration Co. (Libya) Ltd. v. Hunt (No.2)* (1979) 1 W.L.R. 783, 839.

expense; esso sembra quasi ricalcare, anche nella scelta delle parole, il corrispondente tedesco *auf dessen Kosten*.

Le differenze tra i due modelli per lo meno a prima vista potrebbero apparire notevoli, dato che mentre in base al modello franco italiano i requisiti sono ben cinque, comprensivi di danno e di sussidiarietà, in base al modello tedesco/angloamericano i requisiti si riducono in buona sostanza a tre, dato che è sufficiente che sussista un arricchimento, che tale arricchimento sia stato acquisito a spese di un altro, e che sia ingiustificato.

In queste condizioni compito dell'interprete è verificare se tali differenze siano effettive o se viceversa in via interpretativa i due modelli possano essere sostanzialmente ricondotti ad unità⁶.

3. Un primo elemento di difformità si ravvisa sotto il profilo del danno, declamato per lo meno a parole in Italia ed in Francia, e viceversa del tutto assente in Germania e nei Paesi di *common law*; tenuto conto delle indubbie differenze che sussistono per lo meno a prima vista tra questi due modelli, occorre preliminarmente interrogarsi circa la ratio e la funzione del requisito del danno in materia di arricchimento senza causa. In base all'insegnamento corrente, poiché nulla si crea e nulla si distrugge, se vi è un arricchimento inevitabilmente vi deve essere un danno corrispondente in capo all'impovertito, con conseguente trasferimento di ricchezza da un soggetto ad un altro; si tratta come è ben noto del modello della *condictio* che vuole ovviare a trasferimenti ingiustificati di ricchezza e che è tuttora alla base del modello franco/italiano dell'azione di arricchimento.

Un'analisi più approfondita della questione consente peraltro di rendersi conto come non sempre nei casi di arricchimento senza causa vi sia una correlazione tra danno ed arricchimento e come in molti casi ad una situazione di arricchimento non corrisponda necessariamente una situazione di danno. Si pensi per esempio ai casi di mero uso dei beni altrui, come per esempio quando un soggetto utilizza abusivamente un appartamento o un terreno che appartiene ad altri, senza peraltro causare danni; nei casi di questo genere vi è indubbiamente un arricchimento, pari per lo meno al risparmio di spesa effettuato dall'usurpatore, ma nel contempo non vi è un profilo di danno, dato che l'appartamento era disabitato, il terreno era incolto, con la conseguenza che il loro titolare non ha subito danni ulteriori. Ma si pensi anche al caso in cui vengano sfruttati indebitamente diritti immateriali altrui, come per esempio marchi, brevetti, o ancora l'immagine di un personaggio noto del mondo dello spettacolo; nei casi di questo genere sussiste indubbiamente un profilo di arricchimento in capo all'usurpatore, pari per lo meno al risparmio di spesa effettuato utilizzando abusivamente

⁶ Per l'esame della questione, cfr. GALLO, *Trattato di diritto civile*, vol. VII, *L'arricchimento senza causa, la responsabilità civile*, cit.; ID., *L'arricchimento senza causa*, cit.

il diritto immateriale o l'immagine altrui, ma nel contempo non è ravvisabile alcun trasferimento di ricchezza da un soggetto ad un altro.

Nei casi di questo genere in dottrina si parla di arricchimento creato⁷, proprio per sottolineare il fatto che l'arricchimento non è necessariamente il risultato di un trasferimento patrimoniale, ma può essere oggetto di creazione autonoma utilizzando risorse che competono ad altri, come per esempio beni materiali, diritti immateriali, immagini e così via.

In queste condizioni, posto dunque che il requisito del danno e come conseguenza ulteriore quello del trasferimento patrimoniale, non è sempre presente, occorre interrogarsi sulla congruità del modello franco/italiano dell'azione di arricchimento, nel quale assume viceversa un ruolo centrale sia il requisito del danno, che quello della correlazione tra danno ed arricchimento.

In realtà il modello franco/italiano dell'azione di arricchimento risente ancora molto del modello della *condictio indebiti*, incentrato sull'idea di trasferimento di ricchezza da un soggetto ad un altro; appurato invece che sono numerosi i casi in cui si pone un problema di arricchimento senza causa anche in assenza di un vero e proprio danno o di un trasferimento, resta da accertare in presenza di quali presupposti può porsi un problema di rifusione della ricchezza conseguita.

Fondamentale rilevanza assume a questo proposito la lesione degli altrui diritti e situazioni protette; può infatti porsi un problema di arricchimento conseguito mediante fatto ingiusto soltanto nel caso in cui si sia verificata un'ingerenza non consentita negli altrui diritti, come per esempio la consumazione, l'alienazione, l'uso dei beni altrui o ancora lo sfruttamento non consentito di diritti sui beni immateriali che competono agli altri e così via. Il punto di partenza è infatti costituito dal comportamento lesivo degli altrui diritti o situazioni protette; se una tale violazione ha determinato un danno, si pone un problema di risarcimento del danno; se invece ha determinato un arricchimento, il discorso deve essere convogliato nell'alveo dell'arricchimento senza causa; si consideri ancora che il comportamento lesivo degli altrui diritti può comportare solo un danno, un danno ed un arricchimento o solo un arricchimento; a seconda dei casi occorrerà pertanto verificare se l'azione deve essere convogliata nell'ambito della responsabilità civile (art. 2043 c.c.) o dell'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).

In alcuni casi il danno è uguale all'arricchimento, come per esempio quando viene mangiata una mela che appartiene ad altri. In altri è superiore all'arricchimento, come per esempio quando viene bruciato legno pregiato di un vicino nel caminetto; in altri ancora è inferiore all'arricchimento, come per esempio quando viene realizzato un profitto utilizzando senza previo consenso l'immagine di un noto personaggio del mondo dello spettacolo. A seconda dei casi occorrerà pertanto valutare se è preferibile agire in responsabilità civile (2043 c.c.) o in ar-

ADG

⁷ GALLO, *Trattato di diritto civile*, vol. VII, *L'arricchimento senza causa, la responsabilità civile*, cit., p. 41 ss.

ricchimento senza causa (art. 2041 c.c.); si consideri ancora che se la lesione degli altrui diritti è avvenuta in buona fede, come per esempio nel caso in cui qualcuno brucia per errore nel caminetto legno pregiato di un vicino, sarà unicamente possibile agire in arricchimento, chiedendo la devoluzione di una somma pari ad un corrispondente quantitativo di legno da ardere; se invece la consumazione ha avuto luogo in mala fede è possibile chiedere il risarcimento del danno integrale, pari al valore del legno pregiato bruciato.

I due rimedi, pur incentrati sul requisito dell'ingiustizia, vale a dire della lesione dei diritti altrui, si differenziano sotto il profilo soggettivo, dato che mentre ai fini del risarcimento del danno occorre provare non solo la lesione degli altrui diritti, ma anche l'elemento soggettivo, ai fini dell'azione in arricchimento è sufficiente la prova per l'appunto che si tratta di un arricchimento conseguito in modo ingiusto, vale a dire violando gli altrui diritti. Il che consente una diversificazione dell'azione di arricchimento senza causa rispetto a quella di responsabilità civile, dato che mentre l'elemento oggettivo è uguale, quello soggettivo è presente solo in materia di responsabilità civile.

Posto comunque che la lesione degli altrui diritti non necessariamente causa danni, sembra preferibile parlare di pregiudizio che consegue alla lesione degli altrui diritti; in questa prospettiva ai fini dell'azione in arricchimento è dunque sufficiente che si tratti di arricchimento conseguito in modo ingiusto utilizzando o sfruttando indebitamente altrui diritti o situazioni protette e quindi 'alle spese di un altro'; ma se così stanno le cose risulta evidente che se il requisito del danno viene sostituito con quello del pregiudizio, insito nel fatto stesso della lesione, ne consegue una completa equiparazione con il modello tedesco/angloamericano dell'azione di arricchimento, che prescinde completamente dal requisito del danno e si limita a richiedere tre requisiti, vale a dire la presenza di un arricchimento, il fatto che è stato ottenuto a spese di un altro e l'assenza di una causa giustificativa.

4. Resta ovviamente il problema della sussidiarietà; mentre infatti in base al modello franco/italiano l'azione di arricchimento è considerata sussidiaria, non altrettanto vale per quel che riguarda il modello tedesco/angloamericano, dove l'azione non è sussidiaria.

In queste condizioni la prima cosa che occorre chiedersi è come mai il legislatore italiano, pur potendo scegliere tra il modello francese, nel quale l'azione è tradizionalmente considerata sussidiaria, e quello tedesco in cui l'azione non è invece mai stata considerata sussidiaria, ha optato per quello francese, nonostante che a quell'epoca la dottrina italiana si fosse già per lo meno in parte discostata rispetto al modello francese e dialogasse fittamente con quella tedesca. In favore della recezione del modello francese operava peraltro sia la precedente

AD

rezezione dell'azione di arricchimento da parte della giurisprudenza⁸, sia la tradizione che a partire dal codice Napoleone ha sempre visto il diritto italiano sensibile alla tradizione francese; sta di fatto che in sede di redazione del codice civile del 1942, i codificatori, pur avendo sul tavolo anche il codice tedesco, hanno optato in questo caso per confermare il modello francese dell'azione di arricchimento.

Il requisito della sussidiarietà a suo tempo era stato enunciato da Aubry e Rau⁹, i quali volevano escludere che un istituto di matrice giurisprudenziale potesse interferire con le fattispecie legali; si consideri ancora che in area francese in base al principio di specialità (*lex specialis derogat generali*) si ritiene che la presenza di un rimedio speciale esclude sempre quello generale, con conseguente esclusione del cumulo o concorso non solo tra responsabilità delittuale e contrattuale, ma anche tra responsabilità delittuale ed arricchimento senza causa.

A cavallo tra ottocento e novecento un tale modello era stato recepito in pieno anche in Italia, con la conseguenza che per molti anni la giurisprudenza italiana ha escluso il concorso o cumulo tra responsabilità delittuale e contrattuale¹⁰; è infatti solo in virtù di una sentenza del 1949¹¹ che la Corte di Cassazione ha superato questa impostazione restrittiva, con conseguente possibilità di scegliere se far valere la responsabilità contrattuale (1218 c.c.) o quella delittuale (art. 2043 c.c.)¹².

Diverso è invece stato il percorso intrapreso da parte della giurisprudenza con riferimento alla sussidiarietà dell'azione di arricchimento, giusta anche il disposto dell'art. 2042 c.c. Fin da subito la Corte di Cassazione ha infatti optato per un'interpretazione particolarmente restrittiva del principio di sussidiarietà, escludendo la possibilità di agire in arricchimento in presenza di un rimedio concorrente, ancorché non usufruibile, per decadenza, prescrizione o per altri motivi ancora (c.d. sussidiarietà in astratto); uno dei primi commentatori¹³ aveva parlato a questo proposito di esequie dell'arricchimento senza causa, considerando che se una tale interpretazione fosse stata corretta, ne sarebbe conseguita l'irrelevanza del rimedio di cui all'art. 2041 c.c.¹⁴; la Corte di Cassazione

ADG

⁸ Cass. Torino 19 dicembre 1897, in *Giur. torinese*, 1898, p. 40; Cass. Firenze 24 febbraio 1898, in *Foro it.*, 1898, I, c. 322. Si vedano inoltre, già in precedenza, Cass. Firenze 17 luglio 1879, in *Giur. it.*, 1880, II, c. 46; Cass. Firenze 2 luglio 1883, in *Temi veneta*, 1883, p. 516.

⁹ AUBRY, RAU, *Cours de droit civil français*, 4^a ed., vol. IV, Paris, L.G.D.J., 1871, §§ 441 ss., p. 725 s.

¹⁰ Per l'esame della questione, cfr. MONATERI, *Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, Padova, CEDAM, 1989.

¹¹ Cass. 31 dicembre 1949, n. 2630; Cass. 30 marzo 1951, n. 719.

¹² Cass. 22 settembre 1983, n. 5638; Cass. 27 febbraio 1986, n. 1277, in *Resp. civ. e prev.*, 1987, p. 254, con nota di MONATERI, *L'inadempimento del venditore integrante una responsabilità extracontrattuale nei confronti del compratore*; Trib. Reggio Calabria, 30 ottobre 2003, in *Giur. merito*, 2004, p. 695; C. St., 22 febbraio 2007, n. 969.

¹³ SALCIARINI, *Esequie all'art. 2041 cod. civ.*, in *Giur. it.*, 1956, I, 1, c. 689.

¹⁴ Cass. 21 aprile 1955, n. 1125, in *Giur. it.*, 1956, I, 1, c. 689, con nota di SALCIARINI, *op. cit.*; Cass. 7 maggio 1965, n. 837, in *Giur. it.*, 1966, I, 1, c. 114; Cass. 28 maggio 1965, n. 1969, in *Foro pad.*, 1966,

non ha peraltro tenuto conto di questi rilievi, con la conseguenza che si è consolidata una concezione sempre più restrittiva dell'azione di arricchimento, che anche per questo motivo non ha tenuto il passo con l'evoluzione che si è verificata negli altri ordinamenti ed in particolare in Germania e nei Paesi di *common law*.

In alcune occasioni la giurisprudenza sembrava dar segno di una maggior sensibilità nei confronti del problema, ritenendo che il principio di sussidiarietà operasse solo in presenza di uno specifico rimedio fondato sul contratto o sulla legge e non anche in presenza di rimedi generali¹⁵, come per esempio la responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.)¹⁶ e quella delittuale (art. 2043 c.c.)¹⁷; da ultimo la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite¹⁸, le quali hanno però raffreddato gli entusiasmi di quanti speravano in un *revirement*¹⁹, confermando l'impostazione tradizionale, con conseguente esclusione del concorso anche tra arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) e responsabilità delittuale (art. 2043 c.c.)²⁰.

Un punto sul quale è peraltro possibile concordare con le Sezioni Unite è che non è possibile fare di ogni erba un fascio; in quest'area di problemi appare in altre parole fondamentale individuare l'ambito nel quale non è possibile esercitare l'azione di arricchimento, o meglio ancora la linea di distinzione tra l'area della ripetibilità e quella dell'irripetibilità; sicuramente sussistono infatti casi nei quali l'azione di arricchimento non può essere esperita; la difficoltà maggiore consiste semmai nell'individuare e verbalizzare correttamente questa linea di confine. Il problema a ben vedere si pone anche in altri ambiti ed in particolare in materia di responsabilità civile (art. 2043 c.c.), dove il rimedio non è conside-

AD

I, p. 893; Cass. 20 gennaio 1966, n. 2255, in *Giur. it.*, 1966, I, 1, c. 1436; Cass. 26 marzo 1968, n. 947, in *Foro it.*, 1968, I, c. 1906; Cass. 1 ottobre 1975, n. 3097, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, c. 732; Cass. 2 aprile 1979, n. 1869; Cass. 21 luglio 1979, n. 4398; Cass. 6 maggio 1980, n. 2983, in *Arch. civ.*, 1980, p. 651; Cass. 5 marzo 1987, n. 2318; Cass. 10 febbraio 1993, n. 1686, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 626; Cass. 5 aprile 2001, n. 5072; Trib. Catania, 15 luglio 2003, in *Giur. comm.*, 2004, II, p. 183; Cass. 10 giugno 2005, n. 12265; Trib. Napoli, 27 gennaio 2005; Cass., S.U., 25 novembre 2008, n. 28042; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29916; Cass. 27 novembre 2018, n. 30614.

¹⁵ Cass. 22 novembre 2017, n. 27827.

¹⁶ Cass. 22 marzo 2012, n. 4620.

¹⁷ Cass. 22 novembre 2017, n. 27827; Cass. 17 gennaio 2020, n. 843, in *Giur. it.*, 2020, p. 1891, con nota di FABBRIZZI, *Risarcimento, ingiustificato arricchimento e sussidiarietà*.

¹⁸ Cass. (ord.) 20 febbraio 2023, n. 5222, in *Nuova giur. comm.*, 2023, I, p. 497, con nota di RUGGIERO, *Arricchimento ingiustificato. Sull'opportunità di una rilettura in concreto della clausola di sussidiarietà* e commento di GALLO, *Verso il superamento della sussidiarietà dell'azione di arricchimento*, *ivi*, II, pp. 678-684; in *Giur. it.*, 2023, p. 1530, con note di CARUSI, *Buone notizie dalla Cassazione: l'interpretazione dell'art. 2042 c.c. verso l'esame delle Sezioni unite* e di CICERO, *Sulla sussidiarietà in astratto dell'azione di arricchimento*; in *Resp. civ. e prev.*, 2023, pp. 742-751, con commento di SCOGNAMIGLIO C., *La sussidiarietà dell'azione di arricchimento ingiustificato* e nota di GATTI, *Sussidiarietà dell'arricchimento senza causa: le sezioni unite sono chiamate ad esprimersi*, *ivi*, pp. 766-788.

¹⁹ Si vedano gli autori citati nella nota precedente.

²⁰ Cass., S.U., 5 dicembre 2023, n. 33954, cit.

rato sussidiario e l'unico limite per quel che riguarda la possibilità di ottenere il risarcimento del danno è costituito dall'ingiustizia del danno; in materia di arricchimento senza causa al limite dell'ingiustizia o mancanza di causa se ne aggiunge peraltro un secondo, vale a dire la sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.); in queste condizioni il problema che occorre porsi è se una tale ricostruzione dell'azione di arricchimento, in particolare la presenza di un doppio limite, ingiustizia e sussidiarietà, sia utile o viceversa sostanzialmente inutile e quindi ridondante; si consideri ancora che solo in Francia ed in Italia è previsto un doppio limite all'azione di arricchimento, ingiustizia e sussidiarietà, mentre sia in Germania che nei Paesi di *common law* è previsto un solo limite, vale a dire la mancanza di causa; il che peraltro non ha mai dato adito a problemi particolari, anzi ha favorito il decollo dell'arricchimento senza causa e dei rimedi restitutori, che in questi ordinamenti hanno acquisito una dignità uguale a quella del contratto e della responsabilità civile.

In queste condizioni la questione merita un approfondimento ulteriore; anche alla luce delle soluzioni che operano in altri ordinamenti il problema non pare tanto quello di escludere l'eventuale cumulo tra più rimedi concorrenti; se effettivamente sussistono più possibilità d'azione spetterà al soggetto interessato decidere come meglio impostare la causa²¹. Il problema semmai è quello di evitare che mediante l'azione di arricchimento si cerchi di aggirare o frodare la legge (art. 1344 c.c.)²²; ed è proprio in questa prospettiva che deve essere interpretato il principio di sussidiarietà²³. Se per esempio esiste una specifica disposizione di legge la quale stabilisce che il conduttore (art. 1592 c.c.) o l'usufruttuario non ha diritto ad indennizzo per le spese (art. 1004 c.c.) od i miglioramenti (art. 985 c.c.) effettuati in costanza di rapporto, non sarà possibile cercare di aggirarla per il tramite dell'azione di arricchimento; al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni per carenza del requisito dell'urgenza di cui all'art. 1134 c.c., non spetta neppure l'azione di arricchimento²⁴; se il legislatore esclude la ripetizione delle prestazioni effettuate per una causa turpe (art. 2035 c.c.), non è possibile aggirare la norma agendo in arricchimento²⁵; se il legislatore ha specificamente escluso che il pro-

ADG

²¹ SIRENA, *La gestione d'affari altrui*, Torino, Giappichelli, 1999, 148; ID., *Note critiche sulla sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento senza causa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, pp. 105, 116, secondo il quale la *ratio* dell'art. 2042 c.c. deve ravvisarsi nell'esigenza di evitare un doppio risarcimento; ne consegue che non vi è alcun motivo per non consentire il concorso alternativo o integrativo dell'azione di arricchimento; in questo senso anche KUPISCH, *Ripetizione dell'indebito e azione generale di arricchimento. Riflessioni in tema di armonizzazione delle legislazioni*, in *Eur. dir. priv.*, 2003, p. 874.

²² NICHOLAS, *Unjust Enrichment and Subsidiarity*, in *Studi Gorla*, vol. III, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 2037, 2043.

²³ Cfr. C. St., 22 marzo 1977, n. 209, in *Cons. Stato*, 1979, I, p. 288; Trib. Lecce, 11 ottobre 2016, n. 4237.

²⁴ Cass. 15 novembre 1994, n. 9629; Cass. 30 agosto 2017, n. 20528.

²⁵ Cass. 21 luglio 1979, n. 4398.

fessionista non iscritto all'albo abbia azione per la retribuzione (art. 2231 c.c.), non è possibile aggirare la disposizione in oggetto per il tramite dell'azione di arricchimento (art. 2041 c.c.)²⁶, se il legislatore esclude che il privato possa agire contro la p.a., salva l'azione contrattuale contro il funzionario che ha stipulato informalmente il contratto, è precluso agire in arricchimento contro la p.a. e così via. Parimenti se in base ad un contratto determinati oneri risultano addossati su di una parte, il contraente svantaggiato non può invocare i principi dell'arricchimento senza causa al fine di riequilibrare il rapporto. Si immagini per esempio un contratto di appalto a *forfait*, con conseguente deroga all'art. 1664 c.c. ed esclusione della revisione del contratto in caso di incremento dei costi di esecuzione in corso d'opera. Se in base al contratto determinati rischi sono specificamente allocati nella sfera giuridica di una parte, non è possibile riallocarli tra le parti in virtù dell'azione di arricchimento, quand'anche una parte risulti avvantaggiata in virtù di un risparmio di spesa; se viene concluso un contratto aleatorio, come per esempio un contratto di assicurazione sulla vita, una rendita vitalizia e così via, che in concreto avvantaggia uno dei due contraenti non è possibile riequilibrare il rapporto tra le parti in virtù dell'azione di arricchimento e così via²⁷.

AD Appurato che nei casi in questione è esclusa la possibilità di agire in arricchimento, si potrebbe discutere se la ragione di una tale esclusione risieda nel principio di sussidiarietà o piuttosto in altri principi; si consideri a questo proposito che anche senza far ricorso alla sussidiarietà dell'azione, nei casi che abbiamo considerato l'azione in arricchimento è esclusa a monte dalla carenza del profilo dell'ingiustizia; se infatti l'arricchimento è giustificato in base alla legge o al contratto, non è senza causa e come conseguenza ulteriore non è possibile consentire l'esperibilità del rimedio²⁸; ma se così stanno le cose dovrebbe risultare evidente che anche prescindendo completamente dal requisito della sussidiarietà, il rischio del sovvertimento del sistema è già adeguatamente scongiurato dal requisito dell'ingiustizia; se infatti l'arricchimento è giustificato in base alla legge o al contratto il rimedio non è esperibile; il che ancora una volta evidenzia la ridondanza del requisito della sussidiarietà.

L'azione di arricchimento potrebbe in altre parole essere semplificata, con conseguente eliminazione del requisito della sussidiarietà; del resto proprio questo è il modello che opera sia in Germania che nei Paesi di *common law*, dove l'azione non è considerata sussidiaria e l'unico limite per quel che riguarda l'esperibilità dell'azione è costituito dall'ingiustizia. Del resto, come abbiamo già avuto modo di rilevare anche in materia di responsabilità civile opera un unico limite, vale a dire l'ingiustizia del danno, il che è sufficiente a scongiurare applicazioni

²⁶ Cass. 11 giugno 2010, n. 14085.

²⁷ Cass. 28 maggio 2009, n. 12550.

²⁸ Si veda per esempio: Cass. (ord.) 16 febbraio 2023, n. 4909.

non opportune del rimedio, come per esempio quando il danno è conseguente a concorrenza leale e così via.

Ne consegue il carattere sicuramente ridondante del modello franco-italiano dell'azione di arricchimento senza causa che potrebbe essere semplificato in virtù dell'eliminazione non solo del requisito del danno, ma anche del requisito della sussidiarietà e conseguente uniformazione con il modello tedesco-angloamericano.

In attesa di un'auspicata riforma del codice, anche per quel che riguarda i rimedi restitutori, la regola di cui all'art. 2042 c.c. a tutto concedere dovrebbe dunque essere interpretata in stretta connessione a quella di cui all'art. 1344 c.c.²⁹. In base al combinato disposto degli artt. 2042 e 1344 c.c. deve pertanto essere esclusa ogni applicazione dell'azione di arricchimento la cui funzione sia quella di aggirare, escludere, o in qualche modo eludere l'applicazione di norme imperative o ancora riallocare determinati vantaggi o costi contrattuali in contrasto con quanto convenuto tra le parti. Come abbiamo già avuto modo di rilevare si tratta peraltro di risultati che possono essere raggiunti pianamente anche in applicazione del requisito dell'ingiustizia a riprova del carattere ridondante del modello franco italiano dell'azione di arricchimento.

Se inteso in questi termini il requisito della sussidiarietà costituisce infatti una sorta di doppione del requisito dell'ingiustizia, il che lo rende non solo inutile ma anche fuorviante, tenuto conto delle notevoli incertezze applicative che tuttora affliggono la pratica. In questa prospettiva la sua completa eliminazione potrebbe solo fare chiarezza, a tutto vantaggio della certezza del diritto, tenuto altresì conto del fatto che sussiste comunque un limite generale dell'azione di arricchimento, questa volta presente indistintamente in tutti gli ordinamenti, vale a dire la mancanza di causa, il che è del tutto sufficiente a scongiurare eventuali abusi.

Non occorre infatti dimenticare che è possibile agire in arricchimento solo se manca una giusta causa dell'attribuzione; richiedere un requisito ulteriore, vale a dire la sussidiarietà, specie se intesa in astratto, potrebbe viceversa condurre a consolidare l'arricchimento nonostante che sia stato conseguito in modo ingiusto; il che si pone in contrasto con la funzione equitativa dell'istituto che da sempre intende scongiurare locupletazioni ingiustificate. In altre parole se si guarda alla sostanza delle cose, bisognerebbe sempre evitare il consolidamento di una ricchezza specie se conseguita in modo ingiusto; richiedere non solo l'ingiustizia ma anche la sussidiarietà, come avviene in Francia ed in Italia, potrebbe viceversa condurre a risultati sostanzialmente iniqui, favorendo la posizione di chi si è arricchito senza causa rispetto a quella della parte che ha subito la lesione.

²⁹ Questa impostazione è stata accolta da C. St., 7 maggio 2002, n. 2447: "... il principio di sussidiarietà dell'art. 2042 cod. civ., deve essere posto in stretta connessione con le disposizioni dell'art. 1344 cod. civ., pertanto la stessa è inammissibile qualora sia volta ad eludere gli effetti conseguenti alla violazione di norme imperative".

ADG

Se infatti si tratta di arricchimento ottenuto senza causa, escludere la ripetizione soltanto perché sussiste un'altra azione, ancorché configurabile solo in astratto, opera nel senso di consolidare l'arricchimento ancorché ingiustificato, il che si pone in palese contrasto con la funzione equitativa dell'istituto che fin dagli esordi dell'*actio de in rem verso* ha sempre mirato a scongiurare il rischio che qualcuno si possa 'arricchire' 'senza causa' 'a spese di un altro'; il che tra l'altro conferma il carattere ridondante del modello dell'azione di arricchimento franco/italiano, che non si accontenta della presenza di questi tre requisiti, ma richiede anche il danno e la sussidiarietà.

In definitiva è possibile un'interpretazione sostanzialmente abrogante sia del requisito del danno che di quello della sussidiarietà, con conseguente sostanziale convergenza con il modello tedesco/angloamericano.

5. Ancora diverso è il problema circa la proponibilità dell'azione di arricchimento in appello; anche in questo ambito i giudicati sono contrastanti; si contrappone infatti un orientamento 'più tradizionale' che esclude la possibilità di proporre per la prima volta in appello l'azione di arricchimento³⁰, in quanto nuova e non consentita ai sensi dell'art. 345 c.p.c. ed un orientamento 'più innovativo' che viceversa ammette l'esperibilità dell'azione di arricchimento per la prima volta in appello, purché fondata sui medesimi fatti già dedotti in primo grado³¹; anche in questo caso la soluzione preferibile è quella più liberale, in quanto meno formalista e più efficiente sotto il profilo dell'economia processuale; si scongiura in altre parole il rischio che l'attore sia costretto ad instaurare un secondo giudizio di merito vertente sulla medesima vicenda. Ricorrente è inoltre l'affermazione che il mutamento della domanda è inammissibile solo quando, per effetto di esso, mutino i fatti materiali posti a fondamento della pretesa, mentre resta irrilevante il mero mutamento della loro qualificazione giuridica³².

AD

³⁰ A. Napoli, 7 giugno 1996; Cass. 27 settembre 1997, n. 9507; Cass. 6 ottobre 1999, n. 11123; Cass. 24 maggio 2000, n. 6810; Cass. 12 giugno 2000, n. 7979; Cass. 29 marzo 2001, n. 4612; Cass. 20 dicembre 2001, n. 16063; Cass. 24 ottobre 2003, n. 16005; Cass. 26 maggio 2004, n. 10168; Cass. 2 dicembre 2004, n. 22667; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21421; Cass. 21 gennaio 2015, n. 1053; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21190; Cass. 3 maggio 2017, n. 10723; Cass. 9 febbraio 2021, n. 3058; Cass. 6 giugno 2022, n. 18145.

³¹ Cass. 21 aprile 1955, n. 1125, in *Giur. it.*, 1956, I, c. 685; Cass. 14 marzo 1966, n. 726; A. Firenze, 16 maggio 1967, in *Foro pad.*, 1968, I, c. 492; Cass. 26 febbraio 1979, n. 1253; Cass. 16 dicembre 1981, n. 6664; A. Catania, 11 agosto 1989, in *Dir. fall.*, 1990, II, p. 502; Cass. 24 giugno 1995, n. 7201; Cass. 4 febbraio 1997, n. 1049; Cass. 28 novembre 1997, n. 12009; Cass. 15 aprile 2010, n. 9042; Cass. 14 giugno 2000, n. 8110; A. Firenze, 3 dicembre 2004; Cass. 24 novembre 2020, n. 26694.

La domanda in arricchimento non è però proponibile per la prima volta in appello se fondata su circostanze di fatto differenti: A. Perugia, 10 luglio 1997.

³² Cass. 18 novembre 2008, n. 27406; Cass. 23 giugno 2009, n. 14646; Cass. 19 gennaio 2016, n. 816; Cass. 28 aprile 2017, n. 10513.

Abstract

In base al modello franco/italiano dell'azione di arricchimento i requisiti dell'azione sono cinque: l'arricchimento, il danno, la correlazione tra danno ed arricchimento e la sussidiarietà; in Germania e nei Paesi di *common law* essi si riducono a tre: l'arricchimento, ottenuto a spese di un altro, in modo ingiusto. Nonostante che per lo meno a prima vista le differenze tra questi due modelli appaiano molto marcate, in via interpretativa è possibile unificare i due modelli eliminando il requisito del danno e quello della sussidiarietà, i quali a ben vedere appaiono come ridondanti e fonti di possibili ingiustizie sul piano sostanziale.

According to the Franco/Italian model of unjust enrichment, five elements are required: enrichment, damage, correlation between damage and enrichment, subsidiarity; in Germany and in *common law countries* there are only three elements: enrichment, at the expense of another, unjust. Although at first glance differences between these two models appear very marked, by way of interpretation it is possible to unify the two models by eliminating the requirement of damage and that of subsidiarity, which on closer inspection appear to be redundant and sources of possible injustices on a substantial level.

ADG

Archivio di Diritto Civile

CACUCCI EDITORE

Via D. Nicolai, 39 – 70122 Bari

Intestazione fattura	COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)			
	INDIRIZZO		N. CIVICO	
	CAP	LOCALITÀ	PROVINCIA	
	P. IVA (SE NECESSITA FATTURA)		CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)	
	CODICE UNIVOCO		PEC	
Indirizzo di spedizione (se diverso)	COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)			
	INDIRIZZO		N. CIVICO	
	CAP	LOCALITÀ	PROVINCIA	
Abbonamento annuale 2024	Versione cartacea			<input type="checkbox"/> Versione PDF
	<input type="checkbox"/> Italia	<input type="checkbox"/> Paesi UE	<input type="checkbox"/> Paesi Extra UE	
	€ 100,00	€ 100,00 (+ € 100 per spese spedizioni)	€ 100,00 (+ € 150 per spese spedizioni)	€ 50,00

La rivista ha cadenza quadrimestrale. Gli abbonamenti hanno durata annuale. Allo scadere l'abbonamento deve essere rinnovato mediante semplice lettera o email. La sottoscrizione dell'abbonamento, a prescindere dal periodo in cui viene sottoscritto, comporta la spedizione di tutti i numeri da pubblicare o pubblicati nell'annata.

Modalità unica di abbonamento tramite bonifico bancario sul c.c. IT30 Q054 2404 0100 0000 1041 861 (BdM Banca) intestato a Cacucci Editore S.a.s., Via D. Nicolai, 39 – 70122 Bari (causale: Abbonamento Archivio di Diritto Civile [specificare anno]).

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 de del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti, Via Nicolai, 39 – 70122 Bari, Tel. 080/5214220, e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Egregio abbonato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel database informatico del titolare del trattamento Cacucci Editore Sas. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, per fini amministrativi, contabili commerciali e promozionali. Ai sensi degli art. 15-22 del citato Regolamento, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i diritti previsti, mediante comunicazione scritta a Cacucci Editore Sas, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari.



CACUCCI EDITORE BARI

Fondata nel 1929

Amministrazione e redazione

Via D. Nicolai 39

70122 Bari

Tel. 080 5214220

Fax 080 5234777

info@cacucci.it

www.cacuccieditore.it

Librerie

Via B. Cairoli 140 - 70122 Bari

Tel. 080 5212550

Via S. Matarrese 2/d - 70124 Bari

Tel. 080 5617175

ISBN 979-12-5965-434-2



9 791259 654342

ISSN 3035-1952



9 773035 195201

€ 38,00